

COMUNE DI FALOPPIO

Provincia di Como

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 20.07.2020

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - CONFERMA
TARIFFE ANNO 2019

Il 20.07.2020, alle ore 20.00 , presso il **COMUNE DI FALOPPIO**.

Previa l'osservanza delle disposizioni di legge in materia si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge in sessione ordinaria in prima convocazione

Risultano:

| Componente | Presente/ Assente | Componente | Presente/ Assente |
|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| PRESTINARI GIUSEPPE | P | CIRILLO GIUSEPPE RENATO | P |
| FAGETTI ROCCO | P | CORDA VALENTINA | P |
| MAFFIA RENZO | P | GENTILE FRANCESCO | P |
| AIANI EUGENIO | P | PESENTI SANDRO | P |
| MARTINELLI MARIO | P | ENDRIZZI ANTONIO | P |
| MAZZOLENI STEFANO | P | BLANCHEBURY GRAZIANO | P |
| LAMPREDA PAOLO | P | | |

PRESENTI 13

ASSENTI 0

Partecipa il Segretario Comunale Dr. NESSI MASSIMO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PRESTINARI GIUSEPPE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019

Sentita l'illustrazione del presente punto posto all'ordine del giorno da parte del Responsabile dell'Area Tributi, Dr.ssa Cinzia Tettamanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora predisposto il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 secondo il nuovo metodo MTR;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 04.03.2019 nelle misure di cui alla Tabella A per le utenze domestiche e alla Tabella B per le utenze non domestiche salvo quanto previsto per gli “Studi Professionali” in quanto destinatari della modifica di categoria disposta dal D.L.124/2019 che passano dalla categoria 8 alla categoria 9;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data odierna;

Vista la delibera ARERA n. 158/2020 che prevede l'applicazione di uno sconto a favore di tutte quelle attività interessate dai diversi Dpcm a cui è stata imposta la chiusura a causa della pandemia di Covid 19;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2020:

- la riduzione percentuale della parte fissa e della parte variabile della tassa nella misura del 20% per tutte le categorie merceologiche ad eccezione delle seguenti che non hanno subito la chiusura dell'attività per l'emergenza COVID19:
 - n.11 – edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze

- n. 18 – supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
- n. 19 – plurilicenze alimentari e/o miste
- n. 20 – ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
- la riduzione percentuale della parte fissa e della parte variabile della tassa nella misura del 50% per le scuole materne;

Tenuto conto che le minori entrate per le riduzioni previste ai sensi della deliberazione ARERA ammontano a circa Euro 16.000,00 e vengono finanziate con stanziamenti di bilancio;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 31 ottobre 2020
- seconda rata: 31 gennaio 2021

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con*

eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il decreto legge n. 18/2020, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid -19*" che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 -2022;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 9 voti favorevoli e nessuno contrario, essendo 13 i presenti dei quali 9 votanti e 4 astenuti (Gentile, Pesenti, Endrizzi, Blanchebury)

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di confermare per l'anno 2020 le Tariffe TARI anno 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 04.03.2019, come risultanti dalle seguenti tabelle:

TABELLA A - UTENZE DOMESTICHE

| Famiglie | QUOTA FISSA Euro /mq. | QUOTA VARIABILE Euro/utenza |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Famiglie di 1 componente | 0,263105 | 58,73 |
| Famiglie di 2 componenti | 0,306956 | 137,05 |
| Famiglie di 3 componenti | 0,338278 | 176,20 |
| Famiglie di 4 componenti | 0,363335 | 215,36 |
| Famiglie di 5 componenti | 0,388393 | 283,88 |
| Famiglie di 6 o più componenti | 0,407186 | 332,83 |

TABELLA B - UTENZE NON DOMESTICHE

| | Categoria | QUOTA FISSA Euro/m ² | QUOTA VARIABILE Euro/m ² | TARIFFA TOTALE Euro/m ² |
|----|---|---------------------------------------|---|--|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,271374 | 0,666988 | 0,938362 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,425685 | 1,040184 | 1,465869 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 0,335227 | 0,825795 | 1,161022 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0,228806 | 0,563764 | 0,792570 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 0,707702 | 1,735757 | 2,443459 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 0,484217 | 1,189462 | 1,673679 |
| 7 | Case di cura e riposo | 0,532106 | 1,300627 | 1,832733 |
| 8 | Uffici e agenzie | 0,601280 | 1,476902 | 2,078183 |
| 9 | Banche, istituti di credito e studi professionali | 0,308622 | 0,759096 | 1,067718 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,590638 | 1,448317 | 2,038955 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,808802 | 1,977143 | 2,785945 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,553391 | 1,349857 | 1,903248 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,617243 | 1,505488 | 2,122731 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,484217 | 1,191050 | 1,675267 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,579996 | 1,416556 | 1,996552 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2,575395 | 6,299862 | 8,875257 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 1,936867 | 4,735616 | 6,672483 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,101460 | 2,698126 | 3,799586 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,388798 | 3,400051 | 4,788849 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 3,224565 | 7,895869 | 11,120434 |
| 21 | Discoteche, night club | 0,872655 | 2,135950 | 3,008605 |
| | | | | |

3. di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
4. di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Como nella misura del 5%;
6. di dare atto altresì che le minori entrate derivanti dalle riduzioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020 saranno finanziate con stanziamenti di bilancio;
7. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
 - prima rata: 31 ottobre 2020
 - seconda rata: 31 gennaio 2021

8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
9. Di dichiarare, con 9 voti favorevoli e nessuno contrario, essendo 13 i presenti dei quali 9 votanti e 4 astenuti (Gentile, Pesenti, Endrizzi, Blanchebury) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PRESTINARI GIUSEPPE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to FAGETTI ROCCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NESSI MASSIMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal **25.08.2020** e vi rimarrà affissa fino al giorno **09.09.2020**.

Li, 25.08.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NESSI MASSIMO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MASSIMO NESSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20.07.2020

- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134 c. 4 D. L.vo 267/2000;
 decorso il termine di cui all'art.134, comma 3, del D. L.vo 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NESSI MASSIMO
